

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:	
Publicità dei lavori	133
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione	133
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	134
ALLEGATO (Parere approvato)	140
Sui lavori della Commissione	139
AVVERTENZA	139

SEDE PLENARIA

Giovedì 27 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 13.30.

Publicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di esaminare in primo luogo lo schema di decreto del Presidente del consiglio relativo al trasferimento di risorse finanziarie e umane e strumentali degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle Camere di commercio, industria ed artigianato, iscritto come secondo punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

L'onorevole Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 50 prevede che vengano individuati i beni, le risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria ed artigianato per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto n. 112. Sul provvedimento in esame si sono pronunciate la Conferenza Unificata e l'Unione italiana delle Camere di commercio. Sono state inoltre sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il provvedimento individua nel primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento medesimo la decorrenza del trasferimento delle risorse. Aggiunge che il personale da trasferire ammonta a 244 unità e che le risorse assegnate al netto delle entrate ammontano per l'anno 1999 a lire 10.448.624.911. Lo schema di decreto prevede all'articolo 2 il trasferimento del personale in servizio presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e in particolare viene prevista l'equiparazione del personale trasferito attraverso la trasposizione orizzontale delle qualifiche dal comparto Stato al comparto enti locali. Sono fatti salvi inoltre i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria anteriormente alla data di adozione del decreto, anche se espletati successivamente.

Rileva che il contratto relativo al comparto delle Camere di commercio prevede nella esemplificazione dei profili quello di ispettore metrico. Dopo aver precisato che le unità trasferite sono dislocate in tutte le province e che la nuova collocazione delle medesime unità consentirà di adeguare alle esigenze delle imprese la dotazione di personale e di risorse necessaria per l'esercizio delle funzioni trasferite, in base anche alle specificità territoriali, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone — se non vi sono obiezioni — che il relatore depositi la proposta di parere nella giornata odierna e che si stabilisca per lunedì 31 maggio, ore 20 il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternativo.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 26 maggio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime apprezzamento per l'opera di mediazione svolta dal relatore sul tema in questione di cui il Parlamento si occupa dal 1976. Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati su cui il relatore ha espresso il parere (*vedasi Bollettino delle Giunte e*

delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 1999).

La Commissione passa pertanto alle deliberazioni sugli emendamenti.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 1 nel senso di modificare l'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere con la seguente espressione:

« valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità e autonomia e tendendo ad una normativa e ad un trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca, tenendo conto del rapporto che gli osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'università ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 1 riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 2 e gli emendamenti Bonatesta 3 e Bonatesta 4 ai quali il senatore Renzo GUBERT dichiara di apporre la firma.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, relativamente all'emendamento Lubrano di Ricco 5, propone di riformularlo nel senso di aggiungere alla proposta di parere un'osservazione dal seguente tenore:

« All'articolo 1, comma 1, eliminare le parole « con sede in Roma » e aggiungere alla fine del comma la seguente espressione « La sede legale dell'Istituto è stabilita dallo statuto; la sede operativa e la strutturazione dell'Istituto sono individuate dal consiglio direttivo ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla riformulazione testè approvata gli emendamenti Mazzocchin 5-bis, Gubert 6, Marchetti 7 e Giaretta 8.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 9 e approva l'emendamento Marchetti 10. Respinge quindi l'emendamento Gubert 11.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Gubert 12, Mazzocchin 12-bis, Lubrano di Ricco 13, Marchetti 14 e Giaretta 15 nel senso di sostituire il punto 1) della proposta di parere con il seguente:

« all'articolo 4, comma 3, sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione « Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti fra gli astronomi ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore ».

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 12, Mazzocchin 12-bis, Lubrano di Ricco 13, Marchetti 14 e Giaretta 15 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Lubrano di Ricco 16 e Lubrano di Ricco 17.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara gli emenda-

menti Giaretta 18 e Gubert 19 assorbiti dalla precedente deliberazione sull'emendamento Lubrano di Ricco 17. Dichiara inoltre l'emendamento Lubrano di Ricco 20 precluso dalla deliberazione sull'emendamento Marchetti 10.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Bonatesta 21, Gubert 22, Gubert 23 e Marchetti 24 relativi al comitato di consulenza scientifica nel senso di sostituire il punto 3) della proposta di parere con il seguente:

« all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma « Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel settore dell'Istituto assicurando la presenza di studiosi, per ogni settore di ricerca, della comunità scientifica del predetto settore ».

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che la natura elettiva di una parte del consiglio direttivo secondo quanto deliberato dalla Commissione fa venir meno l'esigenza di un comitato di consulenza scientifica la cui opportunità emergeva con riferimento ad un consiglio direttivo di nomina ministeriale. Ritiene comunque ugualmente condivisibile la previsione di un tale organo.

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Bonatesta 21, Gubert 22, Gubert 23 e Marchetti 24 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 25.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 26 e approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Marchetti 27 e Giaretta 28.

Respinge quindi l'emendamento Lubrano di Ricco 29.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31 nel senso di sostituire il punto 5) della proposta di parere con il seguente:

« all'articolo 8 dopo le parole « come strutture » aggiungere le seguenti « con propria denominazione ». Aggiungere infine il seguente comma « Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 32, Gubert 33, Lubrano di Ricco 34, Lubrano di Ricco 35, Bonatesta 36 – a cui il senatore Renzo GUBERT appone la sua firma –, e Lubrano di Ricco 37.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 38.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) ritira il suo emendamento 39.

La Commissione respinge gli emendamenti Lubrano di Ricco 40, Gubert 41 e Bonatesta 42, a cui il senatore Renzo GUBERT appone la propria firma.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 43.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 44.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 45.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 46 nel senso di sostituire il punto 11) della proposta di parere con il seguente:

«sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio direttivo costituito predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.

Dalla data di deliberazione dei regolamenti di cui al comma 2 il presidente ed il consiglio direttivo si insediano formalmente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 ».

Aggiungere all'articolo 13 come modificato il seguente comma:

« Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7 ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 46 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 47.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 48.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara l'emendamento Mazzocchin 49 assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Marchetti 46 approvato.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale fa presente che il provvedimento in esame nasce per rispondere all'esigenza di garantire un coordinamento tra le diverse strutture del settore astronomico e astrofisico. Per raggiungere tale obiettivo il Governo avrebbe potuto riconoscere maggiore autonomia alle strutture interessate ma ha preferito creare una struttura separata. Era preferibile riconoscere un autogoverno al settore della ricerca astronomica e astrofisica che lavora in collegamento con il mondo dell'università magari creando al contempo una struttura per il coordinamento quale avrebbe potuto essere l'INAF o anche un centro interuniversitario già previsto per altre discipline.

Pur riconoscendo la validità delle integrazioni apportate alla proposta di parere, preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) non condivide le considerazioni del senatore Gubert ritenendo che il lavoro svolto dal relatore abbia portato ad un equilibrato raccordo tra le esigenze di autonomia scientifica di alcune strutture del settore e le esigenze di coordinamento che sono necessarie per assicurare un reale avanzamento nel settore della ricerca astronomica nell'interesse generale del Paese. Dichiarò pertanto voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) confermando la posizione precedentemente espressa a nome di alleanza nazionale in merito al riordino degli osservatori astronomici, fa presente che la disponibilità del Governo — dichiarata dal sottosegretario Cuffaro — al mantenimento dell'autonomia dei singoli osservatori avrebbe dovuto essere intesa nel senso di un riordino degli stessi in ambito universitario. La proposta di parere del relatore non sembra accogliere tale aspetto. Pertanto esprime perplessità sulla disponibilità dell'esecutivo dal momento che, sebbene da più parti siano state formulate dichiarazioni di dissenso sul provvedimento, non è avvenuto alcun confronto propositivo con le organizzazioni. La tendenza che sembra si stia affermando recentemente nel Governo non è quella di privilegiare un dibattito con le parti sociali o con i rappresentanti delle varie categorie interessate e competenti in merito, ma piuttosto di privilegiare un accentramento burocratico in contrasto con la ratio delle riforme proposte dalla cosiddetta legge Bassanini. Fa presente che tale accentramento risulta in contrasto con l'autonomia degli osservatori e delle stesse università, luoghi privilegiati per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Per raggiungere più efficienza nella gestione dei fondi per la ricerca, maggiore trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti anche in ambito internazionale e nel conferimento delle cariche, sarebbe stato più opportuno costituire un'apposita agenzia — sempre sottoposta al controllo del ministro compe-

tente — nel cui consiglio scientifico fossero stati presenti un rappresentante scientifico per ogni osservatorio astronomico, un rappresentante per ogni settore di ricerca, il direttore di un istituto di astronomia del CNR, un rappresentante dei dipartimenti universitari di astronomia o di fisica. In tal modo il personale tecnico e amministrativo degli osservatori astronomici avrebbe potuto essere mantenuto negli attuali ruoli di appartenenza, applicando ad esso la stessa normativa del personale universitario. Si sarebbe potuto inoltre, nel rispetto dell'autonomia statutaria delle Università, ipotizzare maggiori scambi e cooperazione tra la ricerca universitaria e quella svolta negli osservatori. Previa convenzione con le università e gli osservatori, i ricercatori, i professori universitari avrebbero potuto svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli osservatori, così come il personale di ricerca degli osservatori avrebbe potuto svolgere attività di ricerca presso le strutture scientifiche delle università. Si sarebbe potuta ipotizzare la partecipazione degli studenti universitari a stages formativi presso gli osservatori. Concludendo fa presente che la soluzione più auspicabile sarebbe stata quella di salvaguardare e potenziare l'autonomia della ricerca scientifica in un'ottica multidisciplinare che non separi l'attività degli osservatori da quella svolta nelle università, magari ipotizzando un coordinamento nazionale. Preannuncia pertanto voto contrario sul parere e si dichiara favorevole alla proposta di parere alternativo del senatore Gubert al quale ha aggiunto la firma insieme con il senatore Magnalbò.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ribadisce che il relatore ha svolto una importante opera di

mediazione svolta su un argomento annoso di cui il Parlamento si occupa dal 1976. Aggiunge che la Commissione ha rappresentato un luogo di incontro per le diverse manifestazioni della società civile sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO ringrazia la Commissione e il relatore per la capacità dimostrata per migliorare il testo governativo e creare così un istituto chiamato ad interagire con altre istituzioni europee ed internazionali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, fa presente che attraverso il confronto e la capacità di ascolto dimostrati sono state create le condizioni necessarie per avere un istituto di astrofisica competitivo sul piano europeo ed internazionale.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il senatore Giaretta, relatore del provvedimento, ha depositato nel corso della seduta la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternativo è fissato per le ore 20 di lunedì 31 maggio 1999.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano;

preso atto che esso dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata la necessità di mettere la ricerca astronomica italiana nelle condizioni di poter operare nella sua attività fondamentale con strutture adeguate atte a gestire grandi progetti nazionali, europei ed internazionali e partecipare alla gestione di essi;

tenuto altresì conto della necessità stessa di determinare una sinergia con altri enti rilevanti nella ricerca astronomica italiana per addivenire ad una forma aggregata e ad una struttura unica;

notato che la forma organizzativa prevista dallo schema di decreto è analoga a quella presente in altri Paesi europei permettendo così l'interfaccia positivo;

valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità e autonomia e tendendo ad una normativa e ad un trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca, tenendo conto del rapporto che gli

osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'università;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole « con sede in Roma » e aggiungere alla fine del comma la seguente espressione « La sede legale dell'Istituto è stabilita dalla statuto; la sede operativa e la strutturazione dell'Istituto sono individuate dal consiglio direttivo »;

2) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente lettera *b)-bis* « il comitato di consulenza scientifica »;

3) all'articolo 4, comma 3, sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione « Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti fra gli astronomi ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore »;

4) all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma « Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel settore dell'Istituto assicurando la presenza di studiosi, per ogni settore di ricerca, della comunità scientifica del predetto settore »;

5) all'articolo 4, comma 7, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e delle strutture »;

6) all'articolo 7, comma 2, aggiungere la seguente lettera *d*): « la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione del personale »;

7) all'articolo 8 dopo le parole « come strutture » aggiungere le seguenti « con propria denominazione ». Aggiungere infine il seguente comma « Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione »;

8) all'articolo 9, lettera *b*), eliminare la parola « eventuali ». Aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente lettera *e*): « contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti »;

9) all'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente « Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed

integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6 »;

10) all'articolo 11, comma 4, lettera *d*), sostituire le parole « dal consiglio direttivo » con le parole « dall'organo collegiale del dipartimento di coordinamento degli osservatori astronomici ed astrofisici previsto all'articolo 7, comma 2, lettera *d*) »;

11) all'articolo 11, comma 5, sostituire le parole « nell'ambito del 2 per cento dell'organico di ricerca » con le parole « nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7 »;

12) all'articolo 12, comma 2, aggiungere dopo le parole « attività di ricerca » le parole « e didattica »;

13) sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio direttivo costituito predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.

Dalla data di deliberazione dei regolamenti di cui al comma 2 il presidente ed il consiglio direttivo si insediano formalmente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti

dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 ».

Aggiungere all'articolo 13 come modificato il seguente comma:

« Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7 »;

14) all'articolo 14, comma 1 aggiungere il seguente periodo « Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive a valere sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 »,

15) si propone lo stralcio dell'articolo 15.